



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADE PROVINCIALI N. 4 "VALERIANA OCCIDENTALE", N. 4 DIR. B "MANTELLO - ROGOLO", N. 5 "DEI CECCH OCCIDENTALE" E N. 30 "OROBICA OCCIDENTALE" - ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO, NEI COMUNI DI DUBINO, MANTELLO E DELEBIO

ORDINANZA N. 86

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza trasmessa in data 21 aprile 2026 e registrata al protocollo n. 13310, con la quale la società S.EC.AM. S.p.A. (P. IVA 00670090141), con sede a Sondrio in via Vanoni n. 79, ha chiesto l'emissione di un'ordinanza di limitazione del traffico a senso unico alternato sulle strade provinciali in oggetto, per l'esecuzione dei lavori di ripristino del manto stradale a seguito di interventi urgenti di manomissione della sede stradale per riparazione guasti, rispettivamente:

- sulla s.p. n. 4 "Valeriana occidentale", nel tratto compreso tra il km 0+000 e il km 0+500, nel territorio del comune di Dubino;
- sulla s.p. n. 4 Dir. B "Mantello - Rogolo", nel tratto compreso tra il km 0+000 e il km 0+500, nel territorio del comune di Mantello;
- sulla s.p. n. 5 "dei Cech occidentale", nel tratto compreso tra il km 0+000 e il km 0+500, nel territorio del comune di Mantello;
- sulla s.p. n. 30 "Orobica occidentale", nel tratto compreso tra il km 3+200 e il km 3+500, nel territorio del comune di Delebio;

CONSIDERATO che i sopracitati lavori saranno eseguiti per conto di S.EC.AM. S.p.A., dalla società Carnazzola geom. Camillo S.p.A. (P. IVA 00796140143), con sede a Colorina, in Via Provinciale n. 183;

RITENUTO indispensabile, per consentire l'esecuzione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di limitazione del traffico, nell'area interessata;

SU PROPOSTA conforme del funzionario responsabile dell'istruttoria in ottemperanza al Codice della Strada, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nei tratti interessati dai lavori sopracitati;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la circolazione a senso unico alternato **dalle ore 7.00 alle ore 18.00 di ogni giornata lavorativa, dal giorno 23 aprile 2026 fino a fine lavori, e comune entro e non oltre il giorno 30 aprile 2026:**

- sulla s.p. n. 4 "Valeriana occidentale", nel tratto compreso tra il km 0+000 e il km 0+500, in comune di Dubino;
- sulla s.p. n. 4 Dir. B "Mantello - Rogolo", nel tratto compreso tra il km 0+000 e il km 0+500, in comune di Mantello;
- sulla s.p. n. 5 "dei Cech occidentale", nel tratto compreso tra il km 0+000 e il km 0+500, in comune di Mantello;
- sulla s.p. n. 30 "Orobica occidentale", nel tratto compreso tra il km 3+200 e il km 3+500, in comune di Delebio.

È consentito, alla società esecutrice dei lavori, sospendere per brevi periodi la circolazione per l'effettuazione dello scarico del materiale di cantiere o per altre lavorazioni che non possono essere eseguite con la strada aperta al traffico.

Nell'area di cantiere il transito avverrà con limite di velocità di 30 km/h.

La segnaletica attinente a "lavori", "strada deformata" ed al limite di velocità massima 30 km/h, dovrà permanere ed essere periodicamente verificata dalla ditta esecutrice, fino al completo ripristino della pavimentazione bituminosa in tutte le porzioni di carreggiata soggetta alle lavorazioni.

La ditta esecutrice dovrà coordinarsi con l'Impresa Edile Piazza Carlo & C. S.r.l., che sulle medesime strade provinciali sta eseguendo i lavori di ripristino del manto stradale a seguito di vari lavori di posa di linee elettriche interrate (ordinanza n. 83/2026 di limitazione del traffico a senso unico alternato), al fine di avere, sui tratti in parola, idonea delimitazione di entrambe le aree di cantiere.

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante la temporanea limitazione al transito e la mancanza della segnaletica orizzontale;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada (D. Lgs n. 285/1992) e dal regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992);
- la limitazione del transito ad una corsia avverrà con impianto semaforico da regolare in base ai flussi veicolari, secondo le esigenze di cantiere e in conformità con i precetti dell'articolo 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- disporre tutti i dispositivi di protezione necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- segnalare il cantiere con opportune luci notturne ed in caso di scarsa visibilità;
- collocare dispositivi con funzione di attenuatori d'urto in caso di ostacoli occupanti la carreggiata stradale;
- provvedere all'immediata riapertura della corsia al termine del periodo di chiusura anzidetto, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza;
- alla fine dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea;
- in caso di inconvenienti, un incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

• Carnazzola geom. Camillo S.p.A.- cell. n. 348 0168256

- la sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della società esecutrice.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

Le società S.EC.AM. S.p.A. e Carnazzola geom. Camillo S.p.A., terranno la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenire loro da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che le società S.EC.AM. S.p.A. e Carnazzola geom. Camillo S.p.A. possano pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 22/04/2026

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Bernardo Galli (tel. 0342 531 302)